



Ministero della Salute
DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI

DIREZIONE GENERALE DI SANITÀ ANIMALE
Ufficio II: Sanità animale e Anagrafi zootecniche
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:
Allegati:

AUTONOME PROVINZ PROVINCA AUTONOMA
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-
datum
Data di
protocollo

10-03-2011

Uhrzeit
ora

Protokollnummer:
numero di protocollo:

AUTONOME PROVINZ PROVINCA AUTONOMA
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-
datum
Data di
protocollo

15-03-2011

Uhrzeit
ora

Protokollnummer:
numero di protocollo:

Ministero della Salute

DGSA

0004459-P-09/03/2011

14.03.2011/6



85810142

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

Ai Coordinatore regionale
C/o regione Veneto
Assessorato alla Sanità

fax: 041 2791374

A: UNICEB fax: 06 5921478
ASSICA " 02 575106607
ASSOCARNI 06 69925101
CONFAGRICOLTURA
fax: 06 68801051

AI CSN
C/O IZSAM "G. Caporale"
Teramo

fax:: 0861 332251

Al Comando
Carabinieri per la tutela della salute
Roma

fax: 06 59947207

E.p.c. ANMVI

fax: 0372 403526

FNOVI

fax: 06 4744332

SIVEMP

fax: 06 8848446

OGGETTO: Nota esplicativa circa l'applicazione del D.L.vo del 26 Ottobre 2010 n. 200 –
Attuazione della direttiva 2008/71 CE relativa all'identificazione e alla
registrazione dei suini.

In riferimento all'oggetto, si comunica agli Enti in indirizzo che il "periodo transitorio"
per l'adeguamento alle novità introdotte dal L.L.vo citato, si è concluso il giorno 28 febbraio
u.s.

Si coglie altresì l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del
decreto stesso.

Il detentore degli animali deve registrare nella Banca Dati Nazionale, direttamente o
tramite persona delegata, le informazioni di cui al punto 3) all. I del decreto, rilevate alla data
del 31 marzo.

La registrazione nella BDN può essere effettuata direttamente dal detentore, che in questo caso ha a disposizione 7 giorni lavorativi dal momento della rilevazione delle informazioni per implementare la BDN; se la registrazione è effettuata da persona delegata, il delegato ha a disposizione 5 giorni lavorativi per la registrazione dei dati dal momento in cui riceve la comunicazione da parte del detentore. Le tempistiche del detentore e del delegato si sommano.

Il "Registro aziendale di carico e scarico" in formato cartaceo, non richiede più la vidimazione delle pagine che lo compongono da parte del Servizio veterinario competente, mentre per quanto concerne il frontespizio del registro, si informa che nulla è cambiato rispetto alle informazioni già previste dal modello precedentemente in vigore; si fa presente inoltre che i "Registri aziendali di carico e scarico" già in uso, possono essere ancora utilizzati, previa integrazione delle parti di nuova introduzione, fino al loro esaurimento.

Per quanto riguarda la registrazione dei dati fiscali del proprietario o del detentore, si ricorda che va registrato il codice fiscale in quanto tale informazione è l'unica che consente di mettere in relazione i dati contenuti nella BDN con le informazioni contenute nelle Banche Dati di altre amministrazioni (SIAN).

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri

Gaetana Ferri

R
Referente dell'Ufficio II DGSA dott. L. Ruocco
email: L.ruocco@sanita.it tel: 06 59946755
Responsabile: dott.ssa M.G. Falcone
email: mg.falcone@sanita.it tel 06 59943082 *MGF*